



Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale

A.C. 2316

Dossier n° 120 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo
7 maggio 2025

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2316
Titolo:	Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale
Iniziativa:	Governativa
Iter al Senato:	Sì
Commissioni competenti:	IX Trasporti, X Attività produttive
Sede:	referente
Stato dell'iter:	in corso di esame in commissione

Contenuto

L'**articolo 1** enuncia finalità ed ambito di applicazione della disciplina prevista dal disegno di legge, con sottolineatura della dimensione antropocentrica dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale e della vigilanza sui rischi economici e sociali nonché sull'impatto in ordine ai diritti fondamentali.

L'**articolo 2, modificato nel corso dell'esame al Senato**, reca le definizioni dei vocaboli utilizzati all'interno del provvedimento, quali:

- "sistemi di intelligenza artificiale";
- "dato";
- "modelli di intelligenza artificiale".

Il **comma 2**, specifica che per ulteriori definizioni, non espressamente citate, si rimanda a quanto contenuto nell'*AI Act*.

L'**articolo 3** definisce i principi generali della disciplina posta dal disegno di legge.

Vi è ricompreso il rispetto dei diritti fondamentali, delle libertà, dello svolgimento con metodo democratico della vita istituzionale e politica.

L'**articolo 4** reca principi specifici, in materia di informazione e di riservatezza dei dati personali.

Inoltre reca previsione relativa all'accesso dei minori alle tecnologie di intelligenza artificiale (differenziando a seconda che abbiano o meno compiuto quattordici anni).

L'**articolo 5** prevede che lo Stato e le altre autorità pubbliche **promuovano l'utilizzo dell'intelligenza artificiale (IA) per migliorare la produttività e la competitività** del sistema economico nazionale, favoriscano un mercato dell'IA innovativo, equo, aperto e concorrenziale, facilitino la **disponibilità di dati di alta qualità** per le imprese che sviluppano o utilizzano sistemi di IA, indirizzino le piattaforme di *e-procurement* delle pubbliche amministrazioni a scegliere fornitori di sistemi e modelli di IA che garantiscono una **localizzazione ed elaborazione dei dati critici presso data center sul territorio nazionale ed elevati standard di trasparenza**.

L'**articolo 6** esclude, al comma 1, dall'ambito applicativo della disciplina prevista dal presente disegno di legge, le attività connesse ai sistemi e modelli di intelligenza artificiale, condotte dagli organismi preposti alla sicurezza nazionale, alla cybersicurezza, alla difesa nazionale. Rimangono fermi peraltro alcuni loro obblighi, anche in materia di trattamento dei dati personali. Una più analitica disciplina di rango applicativo è demandata a successivi D.P.C.M. Il comma 2 – introdotto nel corso dell'esame al Senato – dispone che i sistemi di intelligenza artificiale destinati all'uso in ambito pubblico debbano essere installati su *server* ubicati nel territorio nazionale. È fatta eccezione per i sistemi di intelligenza artificiale che siano impiegati all'estero nell'ambito di operazioni militari. Ciò al fine di tutelare la "sovranità e la sicurezza dei dati sensibili dei cittadini".

L'articolo 7, modificato dal Senato, enuncia **alcuni principi** volti a regolare **l'uso dei sistemi di intelligenza artificiale in ambito sanitario**, con particolare riguardo al **miglioramento delle condizioni di vita delle persone con disabilità**.

In particolare, il **comma 1 prevede** che l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale contribuisce al miglioramento del sistema sanitario, alla prevenzione, alla diagnosi (quest'ultima espressione aggiunta **dal Senato**) e alla cura delle malattie, nel **rispetto dei diritti, delle libertà e degli interessi della persona**, anche in materia di protezione dei dati personali.

Il **comma 2** pone il **divieto di condizionare l'accesso alle prestazioni sanitarie a criteri discriminatori**, tramite l'impiego di strumenti di intelligenza artificiale.

Il **comma 3, modificato dal Senato**, prevede che l'interessato ha diritto di essere informato sull'impiego di tecnologie di intelligenza artificiale.

Il **comma 4** promuove lo sviluppo, lo studio e la diffusione di sistemi di intelligenza artificiale anche con il fine di realizzare il progetto di vita previsto dalla riforma sulla disabilità.

Il **comma 5** prevede che i sistemi di intelligenza artificiale nell'ambito sanitario fungano da supporto nei processi di prevenzione, diagnosi, cura e scelta terapeutica, lasciando impregiudicata la decisione, che deve sempre essere rimessa agli esercenti la professione medica.

Il **comma 6** stabilisce che i sistemi di intelligenza artificiale in ambito sanitario e i relativi dati impiegati devono essere affidabili, periodicamente verificati e aggiornati, nell'ottica di minimizzare il rischio di errori e migliorare la sicurezza dei pazienti (quest'ultima finalità è stata aggiunta **dal Senato**).

Art. 8. In base al **comma 1** dell'articolo in titolo, i **trattamenti di dati, anche personali**, eseguiti da determinati soggetti pubblici e privati per la **ricerca e la sperimentazione scientifica** nella **realizzazione di sistemi di intelligenza artificiale per finalità terapeutica e farmacologica**, in quanto necessari ai fini della realizzazione e dell'utilizzazione di **banche dati e modelli di base**, sono **dichiarati di rilevante interesse pubblico**.

Ai fini predetti e da parte dei soggetti summenzionati, in base al successivo **comma 2**, è **consentito l'uso secondario dei dati personali privi degli elementi identificativi diretti**, anche se appartenenti alle particolari categorie indicate all'articolo 9 del regolamento (UE) 2016/679[1], **senza necessità di ulteriore consenso** dell'interessato e fermo restando l'**obbligo di informativa** di quest'ultimo, assolvibile con modalità semplificate. Sono fatti **salvi i casi** nei quali la conoscenza dell'identità degli interessati sia inevitabile o necessaria al fine della tutela della loro salute.

In base al **comma 3** è sempre consentito, in determinati ambiti o per determinate finalità e previa informativa all'interessato, il **trattamento per finalità di anonimizzazione, pseudonimizzazione o sintetizzazione** dei dati personali, anche appartenenti alle succitate categorie particolari. E' consentito altresì il predetto trattamento finalizzato allo studio e alla ricerca **su determinati aspetti concernenti l'ambito sportivo**, nel rispetto di alcuni principi e diritti espressamente indicati.

Il **comma 4** prevede la possibile adozione di **linee guida** per le procedure di anonimizzazione di dati personali e per la creazione di dati sintetici, anche per categorie di dati e finalità di trattamento.

Ai sensi del **comma 5**, i trattamenti e usi di dati di cui ai commi 1 e 2 devono essere oggetto di **approvazione da parte dei comitati etici** interessati, nonché di **comunicazione al Garante** per la protezione dei dati personali, insieme ad una serie di informazioni; inoltre, possono essere iniziati **decorsi trenta giorni** dalla predetta comunicazione, **se non sono stati oggetto di blocco** disposto dal medesimo Garante.

Il **comma 6** precisa che **restano fermi i poteri** ispettivi, interdittivi e sanzionatori del Garante per la protezione dei dati personali.

L'articolo 9, inserito nel corso dell'esame al Senato, rimette ad un decreto del Ministro della salute da emanarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali, gli enti di ricerca, i presidi sanitari, le autorità e gli operatori del settore, **la disciplina del trattamento dei dati personali**, anche particolari, di cui all'articolo 9 del [Regolamento \(UE\) 2016/679\[1\]](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, con il massimo delle modalità semplificate consentite dal citato Regolamento, **per finalità di ricerca e sperimentazione** anche tramite sistemi di intelligenza artificiale e machine *learning*, inclusi la costituzione e l'utilizzo di spazi speciali di sperimentazione a fini di ricerca, anche mediante l'uso secondario dei dati personali.

L'articolo 10, modificato dal Senato, apporta modifiche al D.L. n. 179 del 2012, il cui articolo 12 detta disposizioni riguardanti il **Fascicolo sanitario elettronico**, i sistemi di sorveglianza del settore sanitario e il governo della sanità digitale, aggiungendo il nuovo articolo **12-bis in tema di intelligenza artificiale nel settore sanitario** per garantire strumenti e tecnologie avanzate in campo sanitario.

L'articolo 11 disciplina l'utilizzo dell'**intelligenza artificiale** all'interno del **mondo del lavoro**. In particolare, la norma esamina gli **obiettivi** che si intendono perseguire mediante l'impiego della nuova tecnologia - quali il **miglioramento delle condizioni di lavoro**, la **salvaguardia dell'integrità psico-fisica**

dei lavoratori, l'incremento delle prestazioni lavorative e della produttività delle persone – prevedendo, allo stesso tempo, il **rispetto della dignità umana**, la **riservatezza dei dati personali** e la **tutela dei diritti inviolabili** dei prestatori, in conformità a quanto prescritto dal diritto europeo.

L'**articolo 12 istituisce**, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'**Osservatorio sull'adozione di sistemi di intelligenza artificiale nel mondo del lavoro**, al fine di contenere i rischi derivanti dall'impiego dei sistemi di IA in ambito lavorativo, massimizzando i benefici.

L'**articolo 13**, la cui formulazione letterale è stata **modificata dal Senato**, **limita alle attività strumentali e di supporto** la possibile finalità di utilizzo **dei sistemi di intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali** e richiede che l'eventuale utilizzo dei medesimi sistemi **sia oggetto di informativa ai clienti** da parte dei professionisti in esame.

L'**articolo 14** pone talune previsioni di ordine generale circa l'utilizzo dell'intelligenza artificiale nei procedimenti della pubblica amministrazione, alla stregua di principi quali la conoscibilità, tracciabilità, strumentalità rispetto alla decisione spettante comunque alla persona responsabile dell'agire amministrativo.

L'**articolo 15**, integralmente sostituito nel corso dell'esame in Senato, detta norme generali per l'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale **in ambito giudiziario**.

L'**articolo 16**, reca delega al Governo, indicandone i **principi e criteri direttivi**, per la definizione organica della disciplina relativa all'**utilizzo di dati, algoritmi e metodi matematici per l'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale**, affidando le controversie in materia alle sezioni specializzate in materia d'impresa.

L'**articolo 17** affida al **tribunale la competenza in materia** di procedimenti riguardanti il funzionamento di un sistema **di intelligenza artificiale**.

L'**articolo 18** reca modifiche **all'art. 7, comma 1, del decreto-legge n. 82 del 2021**, in materia di *cybersicurezza*, attribuendo ulteriori funzioni **all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale** in materia di intelligenza artificiale.

L'**articolo 19** definisce la **governance italiana** sull'intelligenza artificiale, dettando disposizioni in materia di **Strategia nazionale per l'intelligenza artificiale**.

L'**articolo 20** qualifica Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale due soggetti: l'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN).

In particolare, qualifica rispettivamente l'AgID come autorità di notifica, e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale come autorità di vigilanza del mercato e punto di contatto unico con le istituzioni dell'Unione europea.

In entrambi i casi, tiene ferma l'attribuzione a Banca d'Italia, CONSOB e IVASS del ruolo di autorità di vigilanza del mercato secondo quanto previsto, in materia di operatori finanziari, dall'articolo 74, paragrafo 6, del Regolamento europeo sull'intelligenza artificiale.

Istituisce inoltre un Comitato di coordinamento presso la Presidenza del Consiglio, per agevolare la collaborazione delle due Agenzie tra loro e con le pubbliche amministrazioni.

Infine, prevede che il Nucleo per la Cybersicurezza sia composto anche da un rappresentante dell'AgID.

L'**articolo 21** autorizza la spesa di 300.000 euro, per ciascuno degli anni 2025 e 2026, per la realizzazione di **progetti sperimentali volti all'applicazione dell'intelligenza artificiale** relativamente ai servizi forniti dal MAECI.

L'**articolo 22** introduce modifiche e iniziative in ambiti specifici riguardanti il **rientro in Italia dei lavoratori, i giovani e lo sport**. In particolare, il **comma 1** annovera lo svolgimento di attività di **ricerca applicata** nel campo delle **tecnologie di intelligenza artificiale** tra i requisiti in presenza dei quali è possibile accedere al **regime fiscale agevolativo** in favore dei **lavoratori** cosiddetti **impatriati**. Il **comma 2** dispone poi che, per gli studenti delle scuole superiori con **alto potenziale cognitivo**, il **piano didattico personalizzato (PDP)** può includere attività volte a sviluppare competenze aggiuntive, tramite **esperienze di apprendimento** presso **istituzioni di istruzione superiore**, con la possibilità che i **crediti formativi** acquisiti attraverso queste attività vengano riconosciuti e valutati nei percorsi di formazione superiore che lo studente intraprenderà dopo aver ottenuto il diploma di maturità. Il **comma 3** promuove l'intervento dello Stato per favorire l'accesso ai **sistemi di intelligenza artificiale** per migliorare il **benessere psicofisico**

delle persone tramite **l'attività sportiva**. Questo include lo sviluppo di soluzioni innovative per una maggiore inclusione delle persone con disabilità nel settore sportivo. Inoltre, si prevede che i sistemi di intelligenza artificiale possono essere utilizzati anche per organizzare attività sportive.

L'**articolo 23** consente investimenti – come precisato nel corso dell'esame in Senato, sotto forma di *equity* e quasi *equity* – fino a **un miliardo di euro** nel capitale di rischio di imprese che operano in Italia nei settori dell'intelligenza artificiale, della cybersicurezza, delle tecnologie quantistiche e dei sistemi di telecomunicazioni. Gli investimenti sono effettuati avvalendosi di Cdp Venture Capital Sgr spa (**comma 1**). Il Ministero delle imprese e del *made in Italy* (MIMIT) è il soggetto investitore (**comma 3**). Per la misura, vengono utilizzate le risorse del Fondo di sostegno al *venture capital* istituito dalla legge di bilancio 2019 (**comma 2**).

L'**articolo 24, commi 1 e 2**, contiene una delega al Governo per l'adozione, entro dodici mesi dall'entrata in vigore del provvedimento, di uno o più decreti legislativi che adeguino la normativa nazionale al [regolamento \(UE\) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio](#), cd. "*AI Act*".

L'esercizio della delega è subordinato al rispetto di principi e criteri direttivi specifici, posti dal **comma 2**. Quest'ultimo, inoltre, richiama i principi e criteri generali di delega previsti per l'attuazione delle norme dell'Unione europea.

Le **lettere a), b), c), d)** del **comma 2** (introdotte nel corso dell'esame presso il Senato) dispongono circa l'adeguamento del diritto nazionale in materia di **poteri, anche sanzionatori, delle autorità nazionali competenti**, come individuate dall'**articolo 20**.

La successiva **lettera e)** concerne i percorsi di **alfabetizzazione e formazione** in materia di strumenti di intelligenza artificiale, rivolti anche – **lettera f)** – ai **professionisti** che fanno uso di tali strumenti. La suddetta **lettera f)** prevede anche la possibilità del riconoscimento di un equo compenso, modulabile sulla base dei rischi e delle responsabilità connessi all'uso dell'intelligenza artificiale da parte del professionista.

Le **lettere g), i) ed l)** recano principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega legislativa in materia di **istruzione scolastica, formazione superiore e ricerca**. Tali principi e criteri direttivi fanno riferimento: al potenziamento, all'interno dei curricula scolastici, dello sviluppo di competenze legate alle discipline STEM, nonché artistiche, al fine di promuovere la scelta di percorsi di formazione superiore relativi alle menzionate discipline (**lettera g)**); alla previsione, nei corsi universitari e delle istituzioni AFAM, nonché nei percorsi di istruzione tecnologica superiore offerti dagli ITS *Academy*, di attività formative per la comprensione tecnica e l'utilizzo consapevole anche sotto il profilo giuridico delle tecnologie, anche con riferimento ai sistemi di intelligenza artificiale così come definiti dalla disciplina europea, nonché per la corretta interpretazione della produzione di tali sistemi in termini di previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni (**lettera i)**); alla valorizzazione delle attività di ricerca e di trasferimento tecnologico in materia di intelligenza artificiale svolte da università, istituzioni dell'AFAM, ITS *Academy* ed enti pubblici di ricerca, mediante disposizioni finalizzate al perseguimento di alcuni obiettivi specificamente indicati (**lettera l)**).

È stato introdotto (dal Senato) un ulteriore criterio di delega concernente la previsione di un'apposita disciplina per l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale per **l'attività di polizia (lettera h)**).

Le **lettere m) e n)** (introdotte anch'esse in Senato) riguardano, rispettivamente, specifici poteri di vigilanza del mercato nei confronti di fornitori e potenziali fornitori di sistemi di IA e l'adeguamento del sistema sanzionatorio nazionale.

Il **comma 6** reca una clausola di **invarianza finanziaria**.

L'**articolo 24, commi da 3 a 5**, reca delega al Governo, indicandone anche **specifici principi e criteri direttivi**, per la definizione organica della disciplina nei casi di uso di sistemi di **intelligenza artificiale per finalità illecite**.

L'**articolo 25** disciplina la **tutela del diritto d'autore** con riguardo alle opere generate con l'ausilio dell'**intelligenza artificiale**. In particolare, tramite novelle alla legge n. 633 del 1941, si precisa: in primo luogo che le "opere dell'ingegno" protette ai sensi della predetta legge devono essere di **origine "umana"**; in secondo luogo, che **anche le opere create con l'ausilio di strumenti di intelligenza artificiale** sono protette dal diritto d'autore, a condizione che la loro creazione derivi del lavoro intellettuale dell'autore.

Viene inoltre consentita la **riproduzione e l'estrazione** da opere o da altri materiali contenuti in rete o in banche di dati cui si ha legittimamente accesso, effettuata **tramite l'utilizzo di modelli e sistemi di intelligenza artificiale**, compresi quelli generativi, in conformità a talune disposizioni della medesima legge n. 633 del 1941.

L'**articolo 26**, modificato nel corso dell'esame in Senato, reca disposizioni riguardanti: a) l'introduzione di una **circostanza aggravante comune**, qualora il reato sia commesso mediante sistemi di intelligenza artificiale; b) l'inserimento nel codice penale di una **circostanza aggravante ad effetto speciale** legata all'impiego di sistemi di intelligenza artificiale nella commissione del delitto di **attentati contro i diritti politici del cittadino** di cui all'art. 294 c.p.; c) l'introduzione del nuovo reato di **IA**

Art. 26. I commi da 2 a 4 - ruest'ultimo modificato nel corso dell'esame in Senato - dell'articolo 26, oltre ad introdurre specifiche **circostanze aggravanti** per i reati di aggio e di manipolazione del mercato quando i fatti sono commessi mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale, sanzionano anche le condotte di plagio commesse attraverso **sistemi di intelligenza artificiale**.

L'articolo 27 reca la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 28, comma 1 prevede che l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, nello svolgimento delle proprie funzioni, possa concludere accordi di collaborazione, comunque denominati, con soggetti privati.

L'articolo 28, comma 2, introdotto nel corso dell'esame **del Senato,** effettua operazioni di coordinamento normativo intervenendo, in particolare, in materia di obblighi di notifica di incidenti.

Omogeneità delle disposizioni

Il disegno di legge presenta un contenuto omogeneo e corrispondente al titolo; esso è sottoposto al parere del Comitato in ragione della presenza, all'articolo 16 e all'articolo 24, di disposizioni recanti deleghe legislative.

Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione

L'articolo 12, al comma 1, al fine di massimizzare i benefici e contenere i rischi derivanti dall'impiego di sistemi di intelligenza artificiale in ambito lavorativo, istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'Osservatorio sull'adozione di sistemi di intelligenza artificiale nel mondo del lavoro; la medesima disposizione precisa che l'Osservatorio ha il compito di promuovere la formazione dei lavoratori e dei datori di lavoro in materia di intelligenza artificiale; il successivo comma, tuttavia, demanda la definizione di "ulteriori compiti e funzioni dell'Osservatorio" ad un successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali; ciò premesso, *si valuti l'opportunità di indicare quali siano gli ambiti nei quali il decreto richiamato è legittimato ad attribuire, con fonte di rango secondario, "ulteriori compiti e funzioni" all'Osservatorio e chi siano i soggetti destinatari di tali ulteriori attività.*

L'articolo 16, al comma 2, e l'articolo 24, al comma 4, prevedono, all'ultimo periodo, che qualora il termine di sessanta giorni per l'espressione dei pareri parlamentari sugli schemi di decreto legislativo trasmessi dal Governo scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato per un periodo di sessanta giorni (cd. "tecnica dello scorrimento"); si tratta di una norma procedurale presente in molti provvedimenti di delega e che – come segnalato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 261 del 2017 – pur consentendo di individuare comunque il termine di delega, presenta "una formulazione ed una struttura lessicale oggettivamente complessa"; al riguardo, si ricorda che, in precedenti analoghe circostanze, il Comitato ha segnalato l'opportunità di prevedere, in luogo dello scorrimento del termine di delega, termini certi entro i quali il Governo deve trasmettere alle Camere gli schemi dei decreti legislativi (quali ad esempio, trenta, sessanta o novanta giorni prima della scadenza della delega). *Si valuti un approfondimento al riguardo.*

L'articolo 24, al comma 1, prevede che il Governo, per l'esercizio della delega, debba previamente acquisire i pareri delle competenti Commissioni parlamentari, della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del Garante per la protezione dei dati personali; in proposito, si rileva che tale disposizione non appare assicurare, in termini inequivoci, "l'esigenza che il testo trasmesso alle Camere abbia completato la fase procedimentale interna all'Esecutivo", come richiesto invece dalla lettera dei Presidenti delle Camere al Presidente del Consiglio dei ministri del 12 febbraio 1998. *Si valuti un approfondimento al riguardo.*

Chiarezza e proprietà della formulazione del testo

L'articolo 3, al comma 5, prevede che il provvedimento in esame non produce nuovi obblighi rispetto a quelli previsti dal regolamento (UE) 2024/1689 per i sistemi di intelligenza artificiale e per i modelli di intelligenza artificiale per finalità generali; in proposito, si segnala che detto regolamento, che stabilisce requisiti specifici per i sistemi di IA ad alto rischio, diversamente da quanto previsto dal menzionato articolo 6, comma 2, non appare contemplare obblighi relativi alla localizzazione dei server utilizzati dai fornitori di intelligenza artificiale. *Si valuti dunque l'opportunità di operare un coordinamento interno fra le disposizioni citate.*

L'articolo 6, al comma 2, prevede, al fine di tutelare la sovranità e la sicurezza dei dati sensibili dei cittadini, che i sistemi di intelligenza artificiale "destinati all'uso in ambito pubblico" debbano essere installati su server ubicati nel territorio nazionale; in primo luogo, *si valuti l'opportunità di chiarire meglio il significato*

e il perimetro di operatività di tale inciso, che sembra fare riferimento all'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale da parte della generalità delle pubbliche amministrazioni nonché dei soggetti, anche privati, che forniscono o gestiscono pubblici servizi; inoltre *si valuti l'opportunità di disporre il coordinamento della disposizione in esame con il successivo articolo 5 che, al comma 1, lett. d), obbliga lo Stato e le altre autorità pubbliche competenti semplicemente ad "indirizzare" le piattaforme di acquisto di beni e servizi online delle pubbliche amministrazioni a scegliere fornitori di sistemi e modelli di intelligenza artificiale che garantiscano una localizzazione ed elaborazione dei dati critici presso data center sul territorio nazionale.*

Il principio di delega previsto dall'articolo 16, comma 3, alla lettera a), in tema di individuazione delle ipotesi per le quali appare necessario servirsi di dati, algoritmi e metodi matematici per l'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale, sembra piuttosto costituire un oggetto di delega; in proposito, si ricorda che il paragrafo 1, lettera d), della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del Presidente della Camera del 20 aprile 2001 prescrive di distinguere i principi e criteri direttivi dall'oggetto della delega; analoghe considerazioni valgono anche per il principio di delega recato dall'articolo 24, comma 2, alla lettera h), in tema di previsione di un'apposita disciplina per l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale per l'attività di polizia. *Si valuti quindi un approfondimento al riguardo.*

Il medesimo articolo 16, al comma 3, prevede, alla lettera b), quale principio e criterio direttivo, l'individuazione di un apparato sanzionatorio per il caso di violazione delle disposizioni introdotte ai sensi della lettera precedente; la disposizione non specifica se il Governo sia autorizzato a prevedere anche sanzioni penali; al riguardo, *si valuti l'opportunità di un approfondimento.*

Si ricorda che la Corte costituzionale, con la sentenza del 14 luglio 2022, n. 175, in linea con la giurisprudenza costituzionale consolidata, ha ribadito che "se per un verso, in generale, la delega legislativa comporta una discrezionalità del legislatore delegato, più o meno ampia in relazione al grado di specificità dei principi e criteri direttivi determinati nella legge delega, tenendo anche conto della sua ratio e della finalità da quest'ultima perseguita (*ex plurimis*, sentenze n. 142 del 2020, n. 96 del 2020 e n. 10 del 2018); per l'altro, in particolare, il legislatore delegante deve adottare, nella materia penale, criteri direttivi e principi configurati in modo assai preciso, sia definendo la specie e l'entità massima delle pene, sia dettando il criterio, in sé restrittivo, del ricorso alla sanzione penale solo per la tutela di determinati interessi rilevanti (sentenze n. 49 del 1999 e n. 53 del 1997, ordinanza n. 134 del 2003); infatti, nella materia penale è più elevato il grado di determinatezza richiesto per le regole fissate nella legge delega; ciò perché il controllo del rispetto, da parte del Governo, dei principi e criteri direttivi, è anche strumento di garanzia della riserva di legge e del rispetto del principio di stretta legalità, spettando al Parlamento l'individuazione dei fatti da sottoporre a pena e delle sanzioni loro applicabili (sentenze n. 174 del 2021, n. 127 del 2017 e n. 5 del 2014)."

L'articolo 24, comma 5, alla lettera b), quale principio e criterio direttivo di delega, prevede l'introduzione di autonome fattispecie di reato, senza definire la specie e l'entità massima delle pene. *Si valuti un approfondimento al riguardo, alla luce della giurisprudenza costituzionale sopra richiamata.*

L'articolo 23, al comma 2, prevede che gli investimenti nel capitale di rischio di imprese che operano in Italia nei settori dell'intelligenza artificiale, della cybersicurezza, delle tecnologie quantistiche e dei sistemi di telecomunicazioni possano essere effettuati anche attraverso "il coinvestimento da parte di altri fondi per il *venture capital* istituiti e gestiti dalla medesima società di gestione del risparmio"; *si valuti l'opportunità di definire il concetto di "coinvestimento da parte di altri fondi" chiarendo, in particolare, se con tale espressione si intenda indicare una modalità di investimento effettuato in parte mediante fondi di nuova istituzione e in parte mediante fondi già istituiti.*